



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 20 del 28/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventotto** del mese di **Maggio** alle ore 19:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale e in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Signor **Colletta dott. Alessandro** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Segretario Comunale Locatelli dott.ssa Alessandra**.

Intervengono i Signori:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	Modalità
1	COLLETTA ALESSANDRO	X		Presenza
2	SPADA MARILENA		X	
3	MARRONE GIANMARCO	X		Videoconferenza
4	PAGANI GIORGIO	X		Presenza
5	TRIBBIA ALESSANDRA	X		Presenza
6	COTTINI FABIO	X		Presenza
7	ZONCA FABIOLA	X		Presenza
8	DOVERE ALESSIA	X		Presenza
9	PIEVANI GIANLUIGI	X		Presenza
10	ARIZZI STEFANO		X	
11	CASSADER GOFFREDO	X		Presenza

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.

La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo Ente.

Il Sindaco-Presidente espone il terzo punto all'ordine del giorno. Comunica che il progetto che prevede la presenza di un ispettore presso il Centro Commerciale Orio Center è andato a buon fine, in quanto la percentuale della raccolta differenza è raddoppiata.

Ricorda che il progetto si è autofinanziato grazie alla riduzione dei costi di smaltimento. Annuncia inoltre che medesimo progetto è stato proposto alla società Sacbo S.p.A. per attivarlo presso l'Aeroporto. Anche in questo caso si sono riscontrati dei miglioramenti, ma l'attuazione è più faticosa perché la maggior parte dei rifiuti perviene dagli aeromobili. Conferma comunque che il progetto è ancora in corso.

Dopo di che, non essendoci ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato con deliberazione consiliare. n. 30 del 27/07/2022;

Considerato che necessita procedere con una seduta del Consiglio Comunale ma che un consigliere è impossibilitato a recarsi in comune per presenziare;

Valutato quindi possibile procedere con la seduta anche in videoconferenza con l'assistenza del Segretario Comunale;

Assicurato che:

- a) il Sindaco ed il Segretario hanno avuto la possibilità di accertare l'identità del consigliere comunale intervenuto in videoconferenza e viceversa;
- b) lo svolgimento della discussione è avvenuto in modo regolare con la constatazione e proclamazione dei risultati delle votazioni;
- c) è stato consentito a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del

Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione, approvato con precedente deliberazione in odierna seduta, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;

Preso atto che:

- la tassa rifiuti (TARI) è disciplinata dai commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, (...)”*;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- il Decreto “Milleproroghe”, DL n° 228 del 30/12/2021 come convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n° 15, al comma 5-quinquies dell'articolo 3 ha previsto che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- è entrato a regime l'art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 che prevede che i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il secondo periodo regolatorio 2026-2029;

Richiamata la propria delibera n. 19 del 13.05.2026 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029 il quale espone per il 2026 un costo complessivo di € 1.230.264,00 da coprire con la TARI 2026;

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 10 del 26.04.2023 veniva approvato il regolamento per la gestione della TARI;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non sono assoggettate a tariffa se non per le attività che decidono di utilizzare il servizio pubblico;

Valutato comunque opportuno mantenere la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 14 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che continuano ad utilizzare il servizio pubblico;

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 quinquies del DL n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020), che modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI, dal 2020 gli studi professionali, ai fini del calcolo TARI, sono equiparati alle banche e agli istituti di credito e non più agli uffici e alle agenzie;

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Mef, ai sensi di quanto prospettato dall'art. 15-bis, del DL n. 34/2019, in relazione alla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali in materia tributaria;

Considerato che dall'anno 2025 è stata prevista, dal DPCM 21/01/2025 n. 24, l'introduzione di una nuova componente perequativa TARI, pari ad Euro 6,00 a utenza, finalizzata a finanziare il "bonus sociale TARI" consistente in un abbattimento del 25% della TARI e destinato agli utenti domestici del servizio rifiuti urbani in difficoltà economica;

Vista la delibera n. 133/2025, con la quale ARERA ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n.24, entrato in vigore lo scorso 28 marzo, con il quale sono stati dettati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni fiscali in favore degli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate;

Dato atto che il DPCM sopra citato, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha previsto l'introduzione del nuovo sistema di agevolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2025, conferendo mandato all'ARERA per:

- assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in condizioni economico sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- definire le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sulla base dei principi determinati dal DPCM in esame;
- istituire e aggiornare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del DPCM in esame, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza (domestica e non domestica), che alimenta un conto gestito dalla Cassa di ARERA (CSEA) ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni ai soggetti aventi diritto;
- definire le modalità di condivisione delle informazioni relative ai beneficiari del bonus sociale, fornite dall'INPS, tra il Sistema informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) gestito dall'ANCI e i gestori dei rifiuti, ivi inclusi i Comuni;
- definire le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la CSEA, necessari all'attuazione delle compensazioni finanziarie.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra di approvare le tariffe TARI 2026 a copertura del PEF 2026;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- i decreti sindacali con cui si nominano i responsabili dei settori competenti;

Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile richiesto ed espresso nelle forme di legge ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000;

Con voti espressi in forma palese dal Consiglio Comunale come segue:

Consiglieri presenti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2. di approvare le tariffe per l'anno 2026 della Tassa sui rifiuti (TARI), i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, come segue:

A) Utenze domestiche

<i>Utenze domestiche</i>					
<u>Tariffe Tari anno 2026</u>					
Pers.	Descrizione	Ka	Kb	Quota fissa (€/Mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	Componente nucleo familiare	0,84	0,60	€ 0,18	€ 10,91
2	Componenti nucleo familiare	0,98	1,40	€ 0,20	€ 25,46
3	Componenti nucleo familiare	1,08	1,80	€ 0,23	€ 32,74
4	Componenti nucleo familiare	1,16	2,20	€ 0,24	€ 40,02
5	Componenti nucleo familiare	1,24	2,90	€ 0,26	€ 52,75
6 o +	Componenti nucleo familiare	1,30	3,40	€ 0,27	€ 61,84

B) Utenze non domestiche

<i>Utenze non domestiche</i>					
<u>Tariffe Tari anno 2026</u>					
Cat.	Descrizione	Kc	Kd	Quota fissa (€/Mq)	Quota variabile (€/Mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47	3,88	€ 0,28	€ 0,25
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,03	€ 0,44	€ 0,39
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,24	€ 0,31	€ 0,21
4	Esposizioni, autosaloni	0,41	3,39	€ 0,24	€ 0,22
5	Alberghi con ristorante	1,32	10,82	€ 0,78	€ 0,71
6	Alberghi senza ristorante	0,90	7,44	€ 0,54	€ 0,49
7	Case di cura e riposo	0,99	8,08	€ 0,59	€ 0,53
8	Uffici e agenzie	1,12	9,19	€ 0,66	€ 0,60
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,75	€ 0,34	€ 0,31
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,06	8,72	€ 0,63	€ 0,57
	idem giornaliera	1,09	8,92	€ 0,63	€ 0,57
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,25	10,26	€ 0,74	€ 0,67
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,86	7,07	€ 0,51	€ 0,46
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,11	9,09	€ 0,66	€ 0,59
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,10	€ 0,51	€ 0,46
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,93	7,59	€ 0,55	€ 0,50

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,39	52,40	€ 3,79	€ 3,42
	idem giornaliera	6,39	52,40	€ 3,79	€ 3,42
17	Bar, caffè, pasticceria	4,04	33,07	€ 2,40	€ 2,16
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,32	19,04	€ 1,38	€ 1,24
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,59	13,03	€ 0,95	€ 0,64
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,56	78,42	€ 5,68	€ 5,12
	idem giornaliera	9,56	78,42	€ 5,68	€ 5,12
21	Discoteche, night club	1,61	13,21	€ 0,96	€ 0,86
22	Ipermercati di generi misti	2,50	20,52	€ 1,49	€ 1,34
23	Aeroporto Attività alimentari	7,29	59,82	€ 4,33	€ 26,17
24	Aeroporto Attività non alimentari - terziario e uffici	6,15	50,39	€ 3,65	€ 3,52
25	Aeroporto Attività non alimentari - autorimesse e magazzini	0,60	4,87	€ 0,35	€ 0,53

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e non maggiorata. Qualora l'utente sia soggetto a canone unico mercatale la TARI è assorbita dal canone stesso e non si applica la tariffa giornaliera;

3. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia (attualmente pari al 5%);

4. Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti prevista dalla Delibera ARERA n. 133/2025/R/rif, pari a € 6,00 per utenza/anno, da applicarsi a tutte le utenze domestiche e non domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 01/01/2025, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ordinaria.

5. di prevedere per l'anno 2026 le seguenti scadenze di pagamento:

- entro il 31/07/2026 acconto del 50% della tassa
- entro il 30/11/2026 saldo del 50% della tassa
- possibilità di pagamento in soluzione unica entro il 31/07/2026

6. di demandare alla Giunta Comunale l'eventuale modifica delle scadenze delle rate TARI 2026 in caso di necessità dovuti a casi imprevedibili;

7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web del Comune di Orio al Serio nel rispetto del termine previsto dall'art. 10, 2° comma, lett. a) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;

8. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art.

13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successivamente modificato dal D.L. 35/2013, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma nonché della nuova circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Mef;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti dando tempestiva indicazione agli uffici comunali preposti

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 N. 267);

Con voti espressi in modo palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Colletta dott. Alessandro

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Segretario Comunale

Locatelli dott.ssa Alessandra

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge